

Bruxelles, 13 febbraio 2019  
(OR. en)

6296/19

PUBLIC 4  
INF 20

## NOTA

---

Oggetto:                   ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - OTTOBRE 2018

---

Il presente documento elenca gli atti<sup>1</sup> adottati dal Consiglio nell'ottobre 2018<sup>2 3</sup>.

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

<sup>2</sup> Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

<sup>3</sup> Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

## INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'OTTOBRE 2018

### 3639<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Economia e finanza) tenutasi a Lussemburgo il 2 ottobre 2018

#### ATTI LEGISLATIVI

| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO | REGOLA DI VOTO          | VOTAZIONI                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>Regolamento relativo ai controlli sul denaro contante</i><br>Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005<br>GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 6-21 | 49/18     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |

#### **Dichiarazione della Commissione**

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), le unità di informazione finanziaria si scambiano, spontaneamente o su richiesta, tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per il trattamento o l'analisi di informazioni dell'unità di informazione finanziaria relative al riciclaggio o al terrorismo finanziario. La decisione se l'informazione sia pertinente o meno ai fini dello scambio spetta all'unità di informazione finanziaria, anche per quanto riguarda i dati che devono pervenire nell'ambito della proposta di regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che, alla luce dei principi generali del diritto dell'UE, le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento non pregiudicano le disposizioni della futura quinta direttiva antiriciclaggio né rappresentano un obbligo vincolante di scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria ai fini della proposta di regolamento.

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), la Commissione deve valutare il quadro per la cooperazione delle unità di informazione finanziaria con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno. In tale contesto, la Commissione valuterà inoltre se esista la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria.

**Dichiarazione della Germania**

La Germania ritiene che il periodo di conservazione uniforme di cinque anni previsto all'articolo 13, paragrafo 4, risulti problematico, in quanto possono essere anche raccolti dati riguardanti persone che non hanno infranto alcuna norma e i cui dati non hanno motivo di essere conservati. Sarebbe pertanto stato preferibile che l'articolo 13, paragrafo 4, avesse operato una distinzione tra i periodi di conservazione applicabili rispettivamente alle persone sospette e a quelle non sospette. Tuttavia, la Germania accoglie con favore il compromesso raggiunto durante i negoziati, secondo cui la proroga una tantum ammissibile del periodo di conservazione è limitata a tre anni in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5.

*Regolamento sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA*

Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 1-11

10472/18

Maggioranza  
qualificata

Tutti gli Stati membri  
favorevoli

**Dichiarazione della Commissione**

In un sistema dell'IVA basato sul principio della tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni e dei servizi nell'ambito del quale gli Stati membri riscuotono l'IVA per conto degli altri, in particolare nel caso delle attività di commercio elettronico, al fine di lottare contro la frode e l'evasione dell'IVA è fondamentale che gli Stati membri adeguino la loro legislazione per rendere possibile ed efficace la presenza e la partecipazione dei funzionari dello Stato membro di imposizione nel corso delle indagini amministrative. La Commissione controllerà attentamente l'efficacia della misura e presenterà una relazione al Consiglio.

## Dichiarazione della Germania

Con riferimento al considerando 5:

'Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù della decisione 2008/615/GAI del Consiglio<sup>6</sup> e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio<sup>7</sup>, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.'

Riteniamo che i riferimenti all'EUCARIS e alle due decisioni del Consiglio indichino che ciascuno Stato membro realizza e amministra il recupero automatizzato dei dati dai registri di immatricolazione nazionale per i funzionari di collegamento di Eurofisc mediante un punto di contatto nazionale.

Riguardo all'articolo 21 bis, paragrafo 2:

'L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

- i) l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
- ii) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.'

A nostro parere ciò significa che l'accesso ai dati non è concesso per perseguire le infrazioni di parcheggio e che lo Stato membro richiedente deve assicurare che i dati non siano utilizzati per perseguire infrazioni di parcheggio. Secondo la nostra interpretazione, la limitazione delle finalità di cui all'art. 21 bis, paragrafo 2, ("frode IVA") prevale al riguardo sulle disposizioni di cui all'articolo 55, che prevedono un utilizzo più ampio.

### ATTI NON LEGISLATIVI

| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga in materia di IVA per la Lettonia per quanto riguarda i metalli ferrosi e i metalli non ferrosi e semilavorati</i><br>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1492 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<br>GU L 252 dell'8.10.2018, pagg. 42-43 | 11373/18                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><i>Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga per l'Ungheria per quanto riguarda la soglia del volume d'affari per l'esenzione dall'IVA</i></p> <p>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p> <p>GU L 252 dell'8.10.2018, pagg. 38-39</p>                                                                                                                                           | 10892/18 |
| <p><i>Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga in materia di IVA per l'Ungheria per quanto riguarda l'uso di autovetture per scopi non professionali</i></p> <p>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p> <p>GU L 252 dell'8.10.2018, pagg. 44-46</p>                                                                       | 11895/18 |
| <p><i>Decisione di esecuzione del Consiglio su una deroga in materia di IVA per l'Austria per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati per fini non professionali o per attività non economiche</i></p> <p>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p> <p>GU L 251 del 5.10.2018, pagg. 33-34</p> | 12032/18 |
| <p><i>Decisione di esecuzione del Consiglio relativa a una deroga per la Spagna per quanto riguarda l'accisa sull'elettricità fornita alle navi ormeggiate in porto</i></p> <p>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1491 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Spagna, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto</p> <p>GU L 252 dell'8.10.2018, pagg. 40-41</p>                                                                                                 | 11795/18 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><i>Relazione della Corte dei conti sull'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia - Conclusioni</i><br/> Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2018 della Corte dei conti: "L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12862/18 |
| <p><i>Questioni doganali - Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Commissione economica delle Nazioni Unite</i><br/> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale</p> | 11892/18 |
| <p><i>Semplificazione delle formalità negli scambi di merci e regime comune di transito - Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in seno al comitato congiunto UE-PTC</i><br/> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito al Regno Unito ad aderire a tali convenzioni</p>                              | 12139/18 |
| <p><i>Regime comune di transito - Modifiche della convenzione - Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in seno al comitato congiunto UE-PTC</i><br/> Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, con riguardo alle modifiche di tale convenzione</p>                                                                                                                                                                                                                               | 12141/18 |

**3640<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente) tenutasi a Lussemburgo il 9 ottobre 2018**

| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO | REGOLA DI VOTO          | VOTAZIONI                         |
| <i>Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per lo shochu</i><br>Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone<br>GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56/18     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |
| <i>Decisione sull'equivalenza delle sementi dell'UE per il Brasile e la Repubblica di Moldova</i><br>Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova<br>GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 31-35 | 32/18     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| <p><i>Regolamento per adeguare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP 2.0)</i></p> <p>Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale</p> <p>GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 3-5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58/18 | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |
| <p><b>Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione</b></p> <p>Per quanto riguarda il finanziamento dell'aumento della dotazione finanziaria destinata al programma di sostegno alle riforme strutturali e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto quanto segue:</p> <p>1. 40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 1b (13.08.01) del QFP (Coesione economica, sociale e territoriale), mobilitando il margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE;</p> <p>2. 40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 2 (13.08.02) del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) mediante riassegnazioni diverse dall'assistenza tecnica e dallo sviluppo rurale all'interno di questa rubrica e senza ricorso ai margini. Le fonti esatte di tali riassegnazioni saranno ulteriormente precisate a tempo debito, tenuto conto dei negoziati relativi alla procedura di bilancio per il bilancio 2019.</p> |       |                         |                                   |
| <p><b>Dichiarazione della Commissione</b></p> <p>La Commissione individuerà e proporrà le riassegnazioni di 40 milioni di EUR nella rubrica 2 del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) nella lettera rettificativa al progetto di bilancio generale per il 2019.</p> <p>La Commissione intende proporre la mobilitazione del margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 ai sensi dell'articolo 314 TFUE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                         |                                   |

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| <i>Conclusioni sul piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (2018-2022)</i><br>Conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2018-2022                                                                                                           | 12002/18                  |
| <i>Conclusioni sui partenariati pubblico-privato nell'UE (relazione speciale n. 09/2018 della Corte dei conti europea)</i><br>Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 09/2018 della Corte dei conti europea dal titolo: "Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati"                                                                                                                             | 12945/18                  |
| <i>Decisione del Consiglio che accetta la nomina dei revisori esterni del Banco de España</i><br>Decisione (UE) 2018/1518 del Consiglio, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España<br>GU L 256 del 12.10.2018, pagg. 63-64                                                                | 12208/18                  |
| <i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE riguardo all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici</i><br>Decisione (UE) 2018/1536 del Consiglio, del 9 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici riguardo all'adesione dell'Australia all'accordo riveduto sugli appalti pubblici<br>GU L 257 del 15.10.2018, pagg. 26-28 | 11928/18                  |
| <i>Conclusioni sui preparativi in vista delle riunioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Katowice, Polonia, 2-14 dicembre 2018)</i><br>Conclusioni del Consiglio sui preparativi in vista delle riunioni dell'UNFCCC che si terranno a Katowice (2 - 14 dicembre 2018)                                                                                                                                   | 12901/18                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>Conclusioni sulla convenzione sulla diversità biologica (CBD)</i><br><i>(Sharm El- Sheikh, Egitto, 17-29 novembre 2018)</i><br>Convenzione sulla diversità biologica (CBD): <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparazione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti (COP 14) della CBD</li><li>• Preparazione della nona riunione della conferenza delle parti della CBD agente come riunione delle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COP-MOP 9)</li><li>• Preparazione della terza riunione della conferenza delle parti della CBD agente come riunione delle parti del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici (COP-MOP 3)</li></ul> (Sharm El- Sheikh, Egitto, 17-29 novembre 2018) |           | 12948/18                |                                   |
| 3641 <sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Giustizia e affari interni) tenutasi a Lussemburgo l'11 e 12 ottobre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |                                   |
| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                         |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO | REGOLA DI VOTO          | VOTAZIONI                         |
| <i>Regolamento sulla protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi UE</i><br>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)<br>GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/18     | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione si rammarica per l'esclusione delle missioni di cui agli articoli 42, paragrafo 1, 43 e 44 del trattato sull'Unione europea dal campo di applicazione del regolamento e osserva che, di conseguenza, non saranno in vigore norme sulla protezione dei dati per tali missioni. La Commissione osserva che una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 39 del TUE potrebbe soltanto stabilire le norme relative alla protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione della politica estera e di sicurezza comune. Tale decisione del Consiglio non potrebbe includere norme che si applicano alle attività svolte da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Al fine di rimediare al vuoto giuridico, un'eventuale decisione del Consiglio, pertanto, dovrebbe essere accompagnata da un ulteriore strumento complementare, basato sull'articolo 16 del TFUE.

La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 3 (ex articolo 70 bis dell'orientamento generale del Consiglio) non crea un nuovo obbligo per le istituzioni e gli organi dell'Unione per quanto riguarda il giusto equilibrio tra la protezione dei dati personali e l'accesso del pubblico ai documenti.

**Dichiarazione della Repubblica di Slovenia**

La Repubblica di Slovenia sostiene il compromesso "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE", poiché esso permetterà di aggiornare le norme esistenti in materia di protezione dei dati e i diritti degli interessati e di allineare le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea alla riforma della protezione dei dati nell'Unione europea del 2016.

Tuttavia, la Repubblica di Slovenia desidera sottolineare ancora una volta che, a suo parere, la nozione stessa dell'introduzione di deroghe alla protezione dei dati mediante norme interne contrasta con i principi fondamentali della protezione dei dati, in particolare i principi di liceità, certezza del diritto, proporzionalità e legittimità democratica (trasparenza).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Direttiva antiriciclaggio</i><br>Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale<br>GU L 284 del 12.11.2018, pagg. 22-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/18 | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli tranne:<br>contrari: DE<br>astenuti: SI<br>non partecipanti: DK, IE, UK |
| <p><b>Dichiarazione di Repubblica ceca, Germania, Grecia e Slovenia</b></p> <p>La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia appoggiano l'obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (in appresso "la direttiva") di rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale.</p> <p>La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia desiderano tuttavia sottolineare le preoccupazioni che nutrono riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4 della direttiva. Ai sensi di questa disposizione, gli Stati membri sono tenuti a qualificare come reato il riciclaggio di beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo in un'altra giurisdizione anche se tale condotta non costituisce reato in detta giurisdizione. Questa disposizione si applica alle condotte previste all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a e) e lettera h), che gli Stati membri sono tenuti a qualificare come reati in virtù della legislazione dell'UE. Tuttavia, poiché i paesi terzi non sono vincolati dalla legislazione dell'UE e potrebbero non aver qualificato come reato dette condotte, la disposizione in questione potrebbe portare ad incriminare operazioni relative a beni ottenuti in modo legale in un paese terzo, il che solleva gravi preoccupazioni.</p> <p>La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Slovenia sono del parere che in questi casi la doppia incriminabilità, vale a dire il requisito secondo cui la condotta-presupposto deve costituire reato sia nella giurisdizione in cui ha avuto luogo sia (qualora vi avesse avuto luogo) nella giurisdizione in cui è commesso il riciclaggio di denaro, sia necessaria per la proporzionalità tra reato e pena ai sensi dei principi fondamentali che costituiscono una tradizione costituzionale comune degli Stati membri e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> |       |                         |                                                                                                           |

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| <i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Spagna, politica in materia di visti</i><br>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Spagna sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13003/18                  |
| <i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Spagna, SIS</i><br>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Spagna sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13004/18                  |
| <i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Norvegia, SIS</i><br>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 della Norvegia sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13005/18                  |
| <i>Decisioni Prüm: conclusioni sullo scambio automatizzato di dati sul DNA nel Regno Unito</i><br>Conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Regno Unito riguardo allo scambio automatizzato di dati sul DNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13079/18                  |
| <i>Regolamento eu-LISA: decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo aggiuntivo con gli Stati associati Schengen</i><br>Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, dell'11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia<br>GU L 260 del 17.10.2018, pagg. 1-2 | 12042/18                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'UE e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale<br>Decisione (UE) 2018/1528 del Consiglio, dell'11 ottobre, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale<br>GU L 257 del 15.10.2018, pagg. 1-2 |                           | 10860/18                |                                   |
| 3642ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                   |
| ATTI LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO                 | REGOLA DI VOTO          | VOTAZIONI                         |
| Emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio per il 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12593/18                  | Maggioranza qualificata | Tutti gli Stati membri favorevoli |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                                   |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |                         |                                   |
| Regolamento sulla fissazione di determinati aiuti e restituzioni per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere<br>Regolamento (UE) 2018/1554 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere<br>GU L 261 del 18.10.2018, pagg. 1-2                                                                                                                           | 12219/18                  |                         |                                   |
| Decisione del Consiglio sull'applicazione dei regolamenti 9, 63 e 92 dell'UNECE<br>Decisione (UE) 2018/1572 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore<br>GU L 262 del 19.10.2018, pagg. 55-56                                         | 11900/18                  |                         |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p><i>Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere UE-Norvegia relativo al cumulo di origine</i></p> <p>Decisione (UE) 2019/116 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate</p> <p>GU L 24 del 28.1.2019, pagg. 1-2</p>       | 5883/17 |
| <p><i>Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere UE-Norvegia relativo al cumulo di origine</i></p> <p>Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate</p> <p>GU L 24 del 28.1.2019, pagg. 3-11</p>                                                                                          | 5814/17 |
| <p><i>Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere UE-Svizzera relativo al cumulo di origine</i></p> <p>Decisione (UE) 2019/131 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate</p> <p>GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 1-2</p> | 5882/17 |
| <p><i>Decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere UE-Svizzera relativo al cumulo di origine</i></p> <p>Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate</p> <p>GU L 25 del 29.1.2019, pagg. 3-11</p>                                                                                    | 5803/17 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di Comitato per la protezione dell'ambiente marino (73a sessione) e di Comitato per la sicurezza marittima (100a sessione) dell'IMO in merito alla prevenzione dell'inquinamento e alle ispezioni</i></p> <p>Decisione (UE) 2018/1601 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 73<sup>a</sup> sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 100<sup>a</sup> sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche della regola 14 dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e alle petroliere</p> <p>GU L 267 del 25.10.2018, pagg. 6-7</p> | 12495/18 |
| <p><i>Decisione sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/002 PT/Norte-Centro-Lisboa articoli di abbigliamento)</i></p> <p>Decisione (UE) 2018/1720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento</p> <p>GU L 291 del 16.11.2018, pagg. 8-9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12511/18 |
| <p><i>Decisione sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per la Lettonia</i></p> <p>Decisione (UE) 2018/1859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia</p> <p>GU L 302I del 28.11.2018, pagg. 1-2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12515/18 |
| <p><i>Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra</i></p> <p>Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra</p> <p>GU L 279 del 9.11.2018, pagg. 1-2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7977/18  |

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione ricorda che non ha proposto né intende proporre l'applicazione provvisoria dell'accordo. La Commissione presuppone che, in linea con una prassi ben consolidata, il Consiglio non approverà la conclusione dell'accordo prima che la Corte si esprima nel parere 1/17. Qualora si riveli necessario alla luce di detto parere, la Commissione presenterà opportune proposte prima che il Consiglio approvi la conclusione dell'accordo.

*Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore*

Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore  
GU L 267 del 25.10.2018, pagg. 1-2

7970/18

## **Dichiarazione della Grecia**

### **relativa alla protezione delle Indicazioni Geografiche**

La Grecia riconosce pienamente l'importanza dell'accordo di libero scambio (ALS) e dell'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore quali passi importanti verso l'approfondimento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e l'ASEAN.

La Grecia ricorda che l'ALS non offre una protezione diretta delle indicazioni geografiche dell'UE e che Singapore, per confermare l'elenco finale, deve sottoporre le 196 IG dell'UE incluse nell'allegato al capitolo sulla proprietà intellettuale a procedure di opposizione ufficiale. La Grecia osserva che un risultato soddisfacente per la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE a Singapore prima della conclusione e dell'entrata in vigore dell'accordo è un prerequisito per un accordo reciprocamente vantaggioso. In particolare per quanto riguarda la DOP "Feta" la Grecia ritiene che occorra garantirne la piena protezione come per le altre IG dell'UE di elevata importanza economica.

La Grecia sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE contribuisce in modo significativo allo sviluppo regionale e all'occupazione. La Grecia ricorda gli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito degli accordi CETA e SADC, volti in particolare: a) a raggiungere il miglior livello possibile di protezione di tutte le indicazioni geografiche registrate dell'UE, inclusa la DOP "Feta", nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali con paesi terzi, e b) ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la DOP "Feta" non solo all'interno dell'UE ma anche nei mercati dei paesi terzi, per quanto concerne tutte le eventuali pratiche sleali che conducano alla disinformazione dei consumatori. La Grecia accoglie inoltre con favore le assicurazioni fornite dalla commissaria Malmström nella lettera del 1° giugno 2018 secondo cui la Commissione è fiduciosa che la DOP "Feta", come tutte le altre IG di valore elevato, sarà protetta a Singapore conformemente alle clausole di protezione stabilite nell'ALS.

Alla luce di quanto sopra, la Grecia concede il suo consenso per quanto riguarda la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'UE, dell'ALS tra l'UE e la Repubblica di Singapore e si attende che la DOP "Feta" sia registrata a Singapore come indicazione geografica con diritti esclusivi. La Grecia si riserva di prendere posizione riguardo all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'ALS UE-Singapore, che sarà subordinata al risultato in merito al livello di protezione della DOP "Feta" nel mercato di Singapore.

## **Dichiarazione dell'Italia**

### **relativa alla protezione delle Indicazioni Geografiche**

L'Italia riconosce l'importanza dell'Accordo di Libero Scambio EU-Singapore nel quadro delle relazioni strategiche, commerciali e di investimento, tra l'Unione Europea e l'ASEAN. Gli Accordi di Libero Scambio offrono uno strumento significativo per assicurare un accesso al mercato reciproco e mutuamente vantaggioso, così come per migliorare la governance globale su temi quali condizioni di lavoro, sicurezza alimentare, salute pubblica e tutela ambientale. Gli Accordi di Libero Scambio inoltre rappresentano uno strumento giuridico essenziale per la tutela internazionale delle indicazioni geografiche che comprende Accordi multilaterali (l'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra) e bilaterali.

A tale riguardo, dalla prospettiva italiana, l'Accordo di Libero Scambio EU-Singapore riveste un'importanza fondamentale per la difesa delle indicazioni geografiche in quanto diritto di proprietà intellettuale e anche come parte del patrimonio culturale dell'Italia e dell'UE.

A tal riguardo, l'Italia desidera ricordare che l'accordo di libero scambio con Singapore non offre una protezione diretta delle 196 indicazioni geografiche europee incluse nell'allegato al capitolo sulla proprietà intellettuale e che le indicazioni geografiche dell'UE per essere considerate protette dovranno essere esaminate e passare una procedura di opposizione, durante la procedura di registrazione a Singapore. Questa procedura di registrazione potrà essere applicata solo una volta adottata la legislazione di attuazione sulle indicazioni geografiche e una volta che il registro di Singapore per le indicazioni geografiche sarà stato istituito, a seguito del consenso del Parlamento europeo alla conclusione dell'accordo di libero scambio. Solo alla fine di questa procedura, le autorità di Singapore potranno confermare l'elenco finale, senza alcuna certezza in merito alla registrazione o al rifiuto di ogni IG elencata.

L'Italia desidera ricordare che le autorità di Singapore si sono impegnate a garantire la tempestività della procedura amministrativa e a verificare la natura generica quando questa viene fatta valere nell'opposizione, assumendo anche altri impegni per rassicurare la parte europea. Dopo una consultazione pubblica informale da parte di Singapore, è già stata comunicata una lista di nomi probabilmente oggetto di opposizioni compresa la DOP Fontina.

In tale contesto, l'Italia sottolinea che un risultato soddisfacente per la protezione efficace di tutte le indicazioni geografiche dell'UE a Singapore prima della conclusione e dell'entrata in vigore dell'accordo è un prerequisito per un accordo reciprocamente vantaggioso.

L'Italia invita pertanto la Commissione a continuare a lavorare intensamente con le autorità di Singapore per garantire che tutte le indicazioni geografiche dell'UE siano tutelate in conformità con le clausole di protezione stabilite nell'accordo di libero scambio.

Tenuto conto di quanto precede, l'Italia concede il suo consenso per quanto riguarda la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'UE, dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore e ribadisce la propria aspettativa che tutte le IG vengano registrate in Singapore come indicazioni con diritti esclusivi, senza alcuna eccezione o limitazione (compresi gli allegati di note a pie 'di pagina), al fine di preservare sia i produttori legittimi di IG che i consumatori.

L'Italia si riserva di prendere posizione riguardo all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Singapore, che sarà subordinata al risultato positivo della registrazione e della protezione totale delle IG italiane elencate, attraverso il suddetto accordo di libero scambio nel territorio di Singapore.

#### **Dichiarazione unilaterale dell'Irlanda**

Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **3643<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Lussemburgo il 15 ottobre 2018**

##### **ATTI NON LEGISLATIVI**

| <b>ATTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DOCUMENTO / DICHIARAZIONI</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam riguardo al regolamento interno del comitato misto</i></p> <p>Decisione (UE) 2018/1582 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato</p> <p>GU L 263 del 22.10.2018, pagg. 61-70</p> | 11867/18                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Conclusioni del Consiglio sul tema "Collegare l'Europa e l'Asia"</i><br>Conclusioni del Consiglio sul tema "Collegare l'Europa e l'Asia - Elementi per una strategia dell'UE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13097/18 |
| <i>Decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo dell'accordo euromediterraneo con la Tunisia per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'UE</i><br>Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea | 12292/18 |
| <i>Armi chimiche - Misure restrittive: decisione e regolamento</i><br>Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche<br>GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 25-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11936/18 |
| <i>Armi chimiche - Misure restrittive: decisione e regolamento</i><br>Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche<br>GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 12-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11938/18 |
| <i>Azione dell'UE nel Mopti e Segou - Proroga - Decisione</i><br>Decisione (PESC) 2018/1546 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1425 relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione nel Mopti e Segou<br>GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 34-34                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12333/18 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><i>EUAM Iraq - Proroga - Decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/1545 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)<br/> GU L 259 del 16.10.2018, pagg. 31-33</p>                                                                                                                                 | 11990/18 |
| <p><i>ISIL (Dàesh)/Al-Qaeda - Misure restrittive: proroga e nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati<br/> GU L 257I del 15.10.2018, pagg. 3-4</p>                                 | 12370/18 |
| <p><i>ISIL (Dàesh)/Al-Qaeda - Misure restrittive: proroga e nuovi inserimenti in elenco - Decisione e regolamento di esecuzione</i><br/> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati<br/> GU L 257I del 15.10.2018, pagg. 1-2</p> | 12372/18 |
| <p><i>EUTM Somalia - Modifica e proroga - Decisione</i><br/> Decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale<br/> GU L 293 del 20.11.2018, pagg. 9-10</p>                                                                                                                     | 12148/18 |
| <p><i>Cooperazione strutturata permanente (PESCO) - Fissazione delle tappe - Raccomandazione</i><br/> Raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente e alla definizione di obiettivi più precisi<br/> GU C 374 del 16.10.2018, pagg. 1-7</p>                                                                  | 11001/18 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p><i>Regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"</i></p> <p>Regolamento (UE) 2018/1563 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1314/2013</p> <p>GU L 262 del 19.10.2018, pagg. 1-19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>12431/18</p> |
| <p><b>Dichiarazione del Lussemburgo</b></p> <p>Il Lussemburgo riconosce l'importanza del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", nonché la necessità di porre maggiormente l'accento sulla sicurezza nucleare contribuendo al riorientamento della ricerca nucleare.</p> <p>Il Lussemburgo accoglie pertanto con favore il compromesso, mantenendo tuttavia il suo atteggiamento critico nei confronti della ricerca nucleare. Il Lussemburgo insiste tuttavia sul fatto che in futuro i fondi europei destinati alle attività di ricerca e di formazione dovranno essere maggiormente orientati verso le energie rinnovabili.</p> <p>Poiché il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) non dà avvio a tale riorientamento verso le energie rinnovabili, il Lussemburgo non può approvarlo nel suo insieme e si astiene pertanto dal voto.</p> |                 |
| <p><b>Dichiarazione dell'Austria</b></p> <p>L'Austria ha seguito un approccio costruttivo durante i negoziati sul programma di ricerca e formazione dell'Euratom (2019-2020), con l'intento di permettere il proseguimento delle misure volte ad aumentare la sicurezza e la protezione dei cittadini europei e del loro ambiente.</p> <p>Il contenuto dell'orientamento generale è identico, nella sostanza, a quello del programma (2014-2018) attualmente in corso. Anche la posizione dell'Austria rimane pertanto la stessa. L'Austria si compiace dell'accento posto sugli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione in tutto il testo. Tuttavia, l'Austria mantiene una posizione fortemente critica riguardo ad un finanziamento o a qualsiasi quadro di sostegno dell'UE a favore delle centrali nucleari e intende quindi astenersi.</p>                                                                                                                                                                      |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Conclusioni su Bosnia-Erzegovina/operazione EUFOR ALTHEA</i><br>Conclusioni del Consiglio su Bosnia-Erzegovina/operazione EUFOR Althea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12991/18 |
| <i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato APE Ghana relativa all'adesione della Croazia</i><br>Decisione (UE) 2018/1573 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea<br>GU L 262 del 19.10.2018, pagg. 57-59                                              | 12541/18 |
| <i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato APE Costa d'Avorio relativa all'adesione della Croazia</i><br>Decisione (UE) 2018/1560 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea<br>GU L 261 del 18.10.2018, pagg. 19-22                                | 12544/18 |
| <i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato APE Africa centrale relativa all'adesione della Croazia</i><br>Decisione (UE) 2018/1561 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea<br>GU L 261 del 18.10.2018, pagg. 23-25 | 12546/18 |
| <i>RCA - Scambio di opinioni - Conclusioni</i><br>Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12735/18 |

| <b>3644<sup>a</sup> sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Lussemburgo il 16 ottobre 2018</b>                                                                                                                                                                                                                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| <i>Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 11/2018 sul finanziamento dello sviluppo rurale - Conclusioni</i><br>Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2018 della Corte dei conti europea dal titolo: "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati" | 12273/18                  |
| <b>Procedure scritte concluse il 19 ottobre 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine di alta qualità provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita                                                                                                             | 11803/18                  |
| <b>Procedure scritte concluse il 25 ottobre 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 49-50                                                                                                                           | 12723/18                  |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 18-19                                                                                                                | 12725/18                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Decisione (PESC) 2018/1610 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 46-46 | 12639/18 |
| Decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 47-48                                                | 12713/18 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 16-17       | 12715/18 |
| Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 51-52              | 13290/18 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<br>GU L 268 del 26.10.2018, pagg. 20-21             | 13292/18 |

| Procedure scritte concluse il 30 ottobre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque<br>GU L 272 del 31.10.2018, pagg. 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13230/18                  |
| <b>Dichiarazione comune di Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia, Svezia, Danimarca e della Commissione sulla pesca del salmone</b><br><br>Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia, Svezia, Danimarca e la Commissione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire, dall'inizio del 2019, l'eliminazione delle dichiarazioni inesatte delle catture di salmone e di qualsiasi forma di pesca illegale del salmone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca</b><br><br>1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.<br><br>2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene necessario adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono in una limitazione delle attività di pesca nelle sottodivisioni 22-24 per 20 giorni per i pescherecci tedeschi di merluzzo bianco e per 30 giorni per i pescherecci di aringhe.<br><br>3. La Germania e la Commissione ritengono che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, le misure di emergenza siano ammissibili al finanziamento a titolo del FEAMP. |                           |

**Dichiarazione comune della Commissione e della Lituania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca**

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.
2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito all'efficacia delle attuali misure di conservazione in vigore per il merluzzo bianco del Baltico, in particolare per il merluzzo bianco del Baltico orientale, la Lituania ritiene necessario adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono nel chiudere le attività di pesca nelle sottodivisioni 25-32 per altri due mesi in giugno e agosto 2019 per i pescherecci lituani addetti alla pesca del merluzzo bianco.
3. La Lituania e la Commissione ritengono che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, tale misura di emergenza sia ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP.

**Procedure scritte concluse il 31 ottobre 2018**

| ATTI NON LEGISLATIVI                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATTO                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCUMENTO / DICHIARAZIONI |
| Decisione (UE) 2018/1651 del Consiglio, del 31 ottobre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2018<br>GU L 275 del 6.11.2018, pagg. 14-16 | 12951/18                  |

### **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito è ancora in attesa di una risposta in merito alle preoccupazioni espresse a livello politico ad agosto, anche tramite la lettera trasmessa dal Ministro dello sviluppo internazionale alla Commissione in data 23 agosto 2018, relativamente al trattamento delle entità del Regno Unito nelle procedure di gara d'appalto dei programmi UE. Si tratta di una questione di fondamentale importanza che sta comportando conseguenze negative non necessarie per la programmazione dello sviluppo prevista e in corso. Le azioni della Commissione rischiano di privare i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo dell'UE dell'accesso alle migliori competenze disponibili nel quadro di una concorrenza aperta e leale, poiché scoraggiano le organizzazioni del Regno Unito dal presentare offerte relative all'attuazione di programmi. Abbiamo l'obbligo di rendere conto al parlamento del Regno Unito del fatto che l'aiuto allo sviluppo oltremare fornito dal Regno Unito è speso in modo efficace e presenta un buon rapporto costi-risultati, il che va a incidere anche sui partner che forniscono tale aiuto. In attesa delle garanzie richieste alla Commissione, il governo del Regno Unito ritiene di non essere in grado di votare a favore della decisione del Consiglio sui contributi al FES: 3<sup>a</sup> quota 2018.